

CONDIZIONI DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023.
--

Con riferimento alla Legge del 08/11/2000 N. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”; alla Legge Regionale del 14/12/2004 n. 34 “*Politiche regionali per i minori*”; alla Legge Regionale del 12/03/2008 n. 3 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*” e ss.mm.ii; alla Legge Regionale n. 19/2007 “*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*”; D.G.R. del 25 febbraio 2011-N. IX/1353 “*Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità*”;

ART.1

L'organizzazione accreditata:

- accetta la procedura di assegnazione del voucher sociale prevista dal Settore Servizi Sociali Politiche abitative e Sanità e dal Consorzio Sociale Pavese ;
- accetta, per tutto il periodo di vigenza dell’accreditamento, il sistema tariffario previsto, non suscettibile di incremento, per l'acquisto delle prestazioni del voucher sociale, pari a € 16,73 o 18,57 orarie (per personale qualificato), IVA esclusa qualora dovuta, sia per l’orario festivo che per quello feriale, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, e di fatturare all’Amministrazione Comunale o al Consorzio Sociale Pavese la parte del costo di Sua competenza rispetto all’utenza;
- attua i Piani di assistenza a seguito della richiesta dei servizi sociali relativamente a utenti residenti nel territorio comunale e consortile, accettando il voucher trasmesso dal Comune di Pavia e dal Consorzio Sociale Pavese e rispettando i tempi di avvio previsti;
- accetta i sistemi di rendicontazione, di verifica e di controllo dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti per le prestazioni rese in regime di voucher sociale;
- si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionale per l'erogazione di prestazioni socio- assistenziali da parte di personale qualificato;
- assume la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali e della relazione d'aiuto posto in essere dai propri operatori;
- applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente;
- si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando il Comune di Pavia e il Consorzio Sociale Pavese da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti a Suo carico previsti dal D.Lgs. n. 81/08;

L’organizzazione accreditata si impegna, inoltre, a garantire le seguenti condizioni:

- a) Qualora l’utente beneficiario del voucher opti per la scelta di un’altra cooperativa accreditata, l’organizzazione precedentemente individuata proseguirà nell’erogazione del servizio con le modalità indicate nel voucher fino alla effettiva presa in carico dell’utente da parte della nuova Cooperativa prescelta;
- b) trasmettere trimestralmente l’elenco del personale impiegato nel servizio in oggetto e i piani di lavoro interni dello stesso;
- c) comunicare in tempo utile all’Assistente Sociale di riferimento dell’utente l’eventuale sostituzione dell’Ausiliaria Socio Assistenziale per assenze, malattie, licenze, ecc.;
- d) contenere il tourn-over dei propri operatori, nell’ottica della maggiore continuità del servizio;

- e) sostituire tempestivamente il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del Servizio e la sostituzione venisse richiesta dal Comune di Pavia o dal Consorzio Sociale Pavese;
- f) attivare il servizio al più tardi entro 48 ore dalla richiesta;
- g) effettuare il servizio, in base alle esigenze indicate nel piano individualizzato, dalle ore 7 alle ore 22, festivi compresi, al medesimo costo pattuito;
- h) comunicare il numero di cellulare dell'operatore della cooperativa che gestisce l'organizzazione delle ausiliarie, o eventualmente dotarsi di segreteria telefonica per tutte le necessarie comunicazioni;
- i) non sospendere il servizio;
- j) impegnarsi a rispettare il Protocollo di Legalità, sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia e dalla Prefettura in data 22.04.2014, le cui disposizioni si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- k) impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, pena la risoluzione del patto di accreditamento, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11.02.2014, che dichiara di ben conoscere ed accettare;
- l) di impegnarsi a collaborare con il Settore 5 nella rilevazione Customer Satisfaction.

PENALI

1. il mancato rispetto da parte del soggetto accreditato della condizione prevista dall'art. 1 lettera a) del presente patto, come sopra specificata, comporterà l'applicazione di una penale da € 500,00 ad € 800,00, previa contestazione formale da parte del soggetto accreditante;
2. il mancato rispetto da parte del soggetto accreditato della condizione prevista dall'art. 1 lettera b) del presente patto, come sopra specificata, comporterà l'applicazione di una penale da € 500,00 ad € 800,00 previa contestazione formale da parte del soggetto accreditante;
3. il mancato rispetto da parte del soggetto accreditato della condizione prevista dall'art. 1 lettera e) del presente patto, come sopra specificata, comporterà l'applicazione di una penale da € 600,00 ad € 1500,00 previa contestazione formale da parte del soggetto accreditante;
4. il mancato rispetto da parte del soggetto accreditato della condizione prevista dall'art. 1 lettera f) del presente patto, come sopra specificata, comporterà l'applicazione di una penale da € 600,00 ad € 1500,00 previa contestazione formale da parte del soggetto accreditante;
5. il mancato rispetto da parte del soggetto accreditato della condizione prevista dall'art. 1 lettera g) del presente patto, come sopra specificata, comporterà l'applicazione di una penale da € 700,00 ad € 900,00 previa contestazione formale da parte del soggetto accreditante;
6. il mancato rispetto da parte del soggetto accreditato della condizione prevista dall'art. 1 lettera j) del presente patto, come sopra specificata, comporterà l'applicazione di una penale da € 700,00 ad € 1000,00 nonché la revoca immediata dell'accreditamento previa contestazione formale da parte del soggetto accreditante.

ART.2

Il Settore Servizi Sociali Politiche abitative e Sanità del Comune di Pavia e/o il Consorzio Sociale Pavese, inoltre:

- a) in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta socio – assistenziali ai sensi delle vigenti disposizioni, esercitano d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del Patto di Accreditamento;
- b) sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, si riservano la facoltà di revocare l'accreditamento;

c) corrispondono all'organizzazione accreditata l'importo relativo ai voucher che verranno fatturati dalla stessa, secondo le tariffe indicate nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente. Si precisa che i soggetti accreditati dovranno effettuare una doppia fatturazione, al Comune/Consorzio Sociale Pavese e direttamente agli utenti, rispettivamente ad ognuno per la quota di propria competenza. Il valore economico del singolo voucher è costituito dalla differenza tra il prezzo della prestazione e l'eventuale quota di contribuzione a carico del beneficiario del Servizio determinata dagli Enti accreditanti sulla base dell'attestazione ISEE; qualora, per varie ragioni, il voucher non venisse fruito dal beneficiario per l'intero periodo di assegnazione, all'organizzazione verranno corrisposte quote parziali del valore del voucher, in relazione alle prestazioni effettivamente effettuate.

ART.3

Il patto di accreditamento ha validità fino al 31/12/2023 e ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della rinuncia.

Il patto può essere risolto nelle seguenti fattispecie:

- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente Patto;
- impiego di personale professionalmente non idoneo.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R./PEC .

Sottoscrivono

Il patto di accreditamento per l'assistenza domiciliare a favore di utenti residenti nel Comune di Pavia e nei Comuni afferenti Consorzio Sociale Pavese che richiedano le prestazioni attraverso la presentazione del voucher sociale.

Letto, confermato e sottoscritto

Pavia,

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Politiche abitative e Sanità
Direttore del Consorzio Sociale Pavese
Dott.ssa Antonella Carena